



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 settembre 2016  
(OR. en)

12558/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0294 (NLE)**

---

---

**WTO 263  
COASI 198  
USA 53**

## **PROPOSTA**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Origine:       | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea  |
| Data:          | 22 settembre 2016   |
| Destinatario:  | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea   |
| n. doc. Comm.: | COM(2016) 614 final   |
| Oggetto:       | Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC per consentire agli Stati Uniti di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari del Nepal. |

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 614 final.

---

All.: COM(2016) 614 final

Bruxelles, 22.9.2016  
COM(2016) 614 final

2016/0294 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC per consentire agli Stati Uniti di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari del Nepal.**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Obiettivo della presente proposta è stabilire la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in merito alla richiesta di deroga dell'OMC presentata dagli Stati Uniti e consentire così all'Unione europea di sostenere tale richiesta di deroga.

L'accoglimento della richiesta di deroga dell'OMC presentata dagli Stati Uniti consentirebbe a tale paese di continuare ad accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari del Nepal e importati nel territorio doganale degli Stati Uniti fino al 31 dicembre 2025.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non pertinente

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, qualora un organo istituito da un accordo internazionale debba adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea. La concessione di una deroga che consenta agli Stati Uniti di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari del Nepal è soggetta alla succitata disposizione in quanto la decisione è adottata in un organo istituito da un accordo internazionale (Consiglio generale o Conferenza ministeriale dell'OMC) che incide sui diritti e sugli obblighi dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente

- **Proporzionalità**

Non pertinente

- **Scelta dell'atto giuridico**

Non pertinente

### **3. ESITO DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non pertinente

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non pertinente

### **5. ALTRI ELEMENTI**

La Commissione sarà autorizzata ad adottare, a nome dell'Unione europea, una posizione favorevole alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC nella misura necessaria a consentire a tale paese di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari del Nepal fino al 31 dicembre 2025.

Gli Stati Uniti hanno chiesto una deroga agli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994, nella misura necessaria a consentire loro di accordare un trattamento tariffario preferenziale e una gestione preferenziale delle restrizioni quantitative su determinati prodotti originari del Nepal che rispondono a specifici criteri di ammissibilità.

Secondo gli Stati Uniti tali preferenze sono accordate al fine di aiutare il Nepal a riprendersi dal devastante terremoto e dalle scosse di assestamento dell'aprile 2015. Gli Stati Uniti sostengono che tale misura si aggiunge a un quadro già esistente di programmi intesi ad assistere lo sviluppo economico del Nepal e integra gli sforzi per promuovere la crescita e lo sviluppo in Nepal.

Tale nuova richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti non crea alcun problema economico all'Unione europea poiché non si prevede che il trattamento preferenziale abbia alcun impatto negativo sugli scambi dell'UE con il paese beneficiario.

Stante quanto sopra, l'Unione europea dovrebbe associarsi all'emergente consenso a favore della richiesta di deroga in sede di Consiglio generale dell'OMC.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC per consentire agli Stati Uniti di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari del Nepal.**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") fissa le procedure per derogare a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da uno degli accordi commerciali multilaterali.
- 2) A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di deroga, fino al 31 dicembre 2025, agli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, nella misura necessaria a consentire loro di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari del Nepal importati nel territorio doganale degli Stati Uniti.
- 3) L'accoglimento della richiesta una deroga dell'OMC presentata dagli Stati Uniti non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione europea né sulle relazioni commerciali con il beneficiario della deroga.
- 4) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è sostenere la richiesta degli Stati Uniti di derogare agli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII,

paragrafi 1 e 2, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 fino al 31 dicembre 2025, in conformità delle condizioni di tale richiesta.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*